



Città di Cossato

# CITTA' DI COSSATO

## PROVINCIA DI BIELLA

### Ordinanza del Responsabile Polizia Locale n. 105 del 03/07/2026

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA CITTÀ DI COSSATO PER LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO MANTO STRADALE A SEGUITO DELLA POSA DI FIBRA OTTICA NELLE VIE: MAFFEI, MONTE SANTO, MONTE GRAPPA, IMER ZONA, VIA CRIDIS**

#### IL COMANDANTE

**VISTE** le richieste presentate dalla ditta SERTORI SPA per conto della società Fibercop S.p.A, assunte al protocollo comunale in data 03/07/2026 con i n.n. 17976 - 17977 intesa ad ottenere ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di provvedere ai lavori di ripristino definitivo del manto stradale a seguito dei lavori per la posa della rete in fibra ottica nelle vie: MAFFEI, MONTE SANTO, MONTE GRAPPA, IMER ZONA, VIA CRIDIS.

Ditta esecutrice dei lavori GO.GE.DI srl di Torino;

**VISTO** il provvedimento finale Unico S.U.A.P. n. 83 del 08/09/2025, pratica 151SUAP/2025 di autorizzazione alla società FIBERCOP S.P.A. all'occupazione e manomissione suolo pubblico per l'esecuzione di opere di sviluppo della rete in fibra ottica;

**RILEVATO** che l'occupazione non consentirà:

- di mantenere, per entrambi i sensi di marcia, un modulo di corsia pari alla misura minima di m. 2,75, come previsto dall'art. 140 c. 1 d.P.R. 495/1992;

**VISTE** le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

**CONSIDERATA** la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

**VISTO** il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

**VISTO** il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche”, secondo cui l’adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

**VISTO** il decreto del Sindaco della Città di Cossato n. 14 del 28/03/2025, con il quale è stato individuato il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, al quale è conferito incarico di Elevata Qualificazione tra le cui attribuzioni, meglio esplicitate nell’allegato A) al citato provvedimento, figura l’assunzione delle ordinanze in materia di viabilità, fatta salva la surroga, in caso di assenza od impedimento del medesimo, da parte del Vice Comandante pro-tempore;

**ACCERTATA** l’assenza di conflitti di interesse e quindi l’insussistenza di alcun obbligo di astensione in ordine al presente procedimento in capo al sottoscrittore del presente atto;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi;

### **ORDINA**

#### **1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA:**

**1.1)** Dal giorno **09/07/2026** al giorno **31/07/2026**, nel periodo orario dalle **08:00** alle **18:00**, e comunque fino al termine dei lavori di scarifica ed asfaltatura con cantiere mobile avente lunghezza massima metri 100 nelle vie:

- **MAFFEI;**
- **MONTE SANTO;**
- **MONTE GRAPPA;**
- **IMER ZONA;**
- **VIA CRIDIS;**

**il TRANSITO ALTERNATO DA SEMAFORI/MOVIERI; il LIMITE MAX DI VELOCITA' 30 KM/H, IL DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su ambo i lati della strada;**

#### **2) AL RICHIEDENTE/DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:**

**2.1)** di provvedere all’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell’esigenza;

**2.2)** di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;

**2.3)** di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l’area di cantiere;

**2.4)** di posizionare:

**2.4.1)** in corrispondenza dell’area interessata, se del caso anche in relazione all’avanzamento dei lavori mediante cantiere mobile, la prevista segnaletica di DIVIETO DI SOSTA (figura II.74 d.P.R. 495/1992) integrata da pannello di RIMOZIONE FORZATA (modello II.6/m d.P.R. 495/1992) nonché dall’indicazione della data e dell’orario di validità, **almeno 48 ore prima della vigenza (artt. 6 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) d.lgs. 285/1992) e dandone contestualmente avviso della posa al Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato (anche mediante posta elettronica);**

- 2.4.2) in attestazione di entrambi i sensi di marcia del tratto interessato, se del caso anche in relazione all'avanzamento dei lavori mediante cantiere mobile, lanterne semaforiche mobili conformi alle previsioni di cui all'art. 42 c. 3 lett. c) d.P.R. 495/1992 e secondo quanto ivi disciplinato, in riferimento all'operatività del temporaneamente istituito transito alternato, **fatto salvo il pronto supporto di movieri qualora le condizioni lo rendano opportuno o necessario;**
- 2.5) **di assicurare**, durante lo svolgimento dell'attività:
- 2.5.1) **in ogni caso, l'accesso pedonale** alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni;**
- 2.5.2) **in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza**, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada in oggetto;
- 2.5.3) **compatibilmente con le esigenze di viabilità** derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, **l'accesso veicolare** alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **ad insindacabile valutazione tecnica di sicurezza del responsabile dell'attività presente in loco;**

#### DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi essenziali interessati;

#### INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
  - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio della Città di Cossato;
  - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Comm. di P.L. Andrea REY;
  - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
  - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
  - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

<p>IL COMANDANTE <i>Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi</i> <i>Comm. Davide VILLANOVA*</i></p>
---

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.